

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4060 del 15/07/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 - CONSORZIO VOLONTARIO ACQUEDOTTO RURALE DI FEBBIO - RINNOVO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLE SORGENTI "PRÀ CAVO", "GIOVEDÌ", "LE SPONDE" E "GIARDINO" AD USO CONSUMO UMANO TRAMITE L'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI FEBBIO, IN COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) LOCALITÀ FEBBIO, AD USO CONSUMO UMANO. PROC REPPA4586 (EX REPPA0026) - SINADOC 19794/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4221 del 15/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 - CONSORZIO VOLONTARIO ACQUEDOTTO RURALE DI FEBBIO - RINNOVO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLE SORGENTI "PRÀ CAVO", "GIOVEDÌ", "LE SPONDE" E "GIARDINO" AD USO CONSUMO UMANO TRAMITE L'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI FEBBIO, IN COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) LOCALITÀ FEBBIO, AD USO CONSUMO UMANO. PROC REPPA4586 (EX REPPA0026) - SINADOC 19794/2025.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006(Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO:

- che con Determina n° 173 del 13/01/2011 del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po di Reggio Emilia, veniva disposto al Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Febbio, C.F./Partita IVA 00953640356, (proc. REPPA0026), il rinnovo con unificazione in un unico procedimento delle concessioni per il prelievo dalle sorgenti "Giovedì", "Le Sponde", "Giardino" e "Pra' Cavo", ad uso consumo umano tramite l'acquedotto di Febbio, in Comune di Villa Minozzo (RE), per la portata complessiva max di l/s 4,9 e media di l/s 2,89 per complessivi m³/anno 91.085,80;
- della domanda acquisita al protocollo della Regione Emilia-Romagna PG/2015/345623 del 27/05/2015 con cui il Legale Rappresentante del Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Febbio, C.F./Partita IVA 00953640356, ha chiesto il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 27 del r.r. 41/2001;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 27 comma 8) del r.r. 41/200, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come consumo umano di cui alla lett. b) dell'art. 152 della citata LR 3/99;

CONSIDERATO

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la

garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "*Metodo ERA*" della "Direttiva Derivazioni";

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO della nota di ATERSIR, assunta al protocollo 112471 del 23/06/2025 e allegata al presente atto, quale subentrante ad AGAC nella titolarità della concessione REPPA4562 per la derivazione di acque pubbliche dalla sorgente Pra' Cavo, con la quale ha confermato che il contenuto dell'accordo "Determinazioni in merito all'utilizzo delle acque della sorgente Pra Cavo in località Febbio Rescadore nel Comune di Villa Minozzo" che regola i rapporti per l'utilizzazione della sorgente parzialmente sottesa fra l'Ente Gestore del servizio pubblico e il Consorzio richiedente, stipulato in data 24/08/1983, è a tutt'oggi applicato.

RITENUTO, INOLTRE che il volume totale di prelievo concedibile, è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2025 e per le annualità precedenti;
- ha versato la somma pari a 415,29 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz a far data dal 01/08/2023;

– il Legale Rappresentante del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;

– le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica REPPA4586;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Febbio, C.F./Partita IVA 00953640356, il rinnovo della concessione per il prelievo dalle sorgenti "Giovedì", "Le Sponde", "Giardino" e "Pra' Cavo", ad uso consumo umano tramite l'acquedotto di Febbio, in Comune di Villa Minozzo (RE), per la portata complessiva max di l/s 4,9 e media di l/s 2,89 per complessivi m³/anno 91.085,80 codice pratica REPPA4586, con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario.

2 di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2034;

3 di dare atto che il canoni dovuti fino all'anno 2025 sono stati corrisposti;

4 di dare atto che la somma complessivamente dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 415,29 euro, è stata costituita;

5 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

6 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

7 di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

8 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

9 di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Febbio, C.F./Partita IVA 00953640356, (codice pratica REPPA4586).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1 Le acque derivate dalle sorgenti "Giardino" e "Le Sponde" sono convogliate nel Deposito "Le Sponde". La sorgente "Pra' Cavo" nel deposito "Borellina". La sorgente "Giovedì", nel deposito "Giovedì", nel quale confluiscono anche le acque provenienti dagli altri due depositi. Tutti i depositi risultano dotati di scarico delle acque in esubero e di fondo, diretti nel corso d'acqua più vicino. La rete acquedottistica diretta alle utenze è allacciata ai depositi "Borellina" e "Giovedì".

2 Le sorgenti sono ubicate in località Febbio 2000, nel Comune di Villa Minozzo (RE), sui terreni catastalmente indicati a seguito:

- Sorgenti "Giardino": 2 sorgenti del Fosso della Piella, al Foglio 116, particella 31; Coordinate geografiche UTM-RER: X: 614.063 - Y: 905.060.
- Sorgente "Le Sponde": sorgente del Rio Macchia al Foglio 105, particella 2; Coordinate geografiche UTM-RER: X: 613.807 - Y: 906.122;
- Sorgente "Pra' Cavo", al Foglio 115, particella 56 (ex particella 27); Coordinate geografiche UTM-RER: X:613.397 - Y: 905.269;
- Sorgente "Giovedì": sorgente del Rio Macchia, al Foglio 105, particella 1; Coordinate geografiche UTM-RER: X:613.774 Y: 906.120.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1 Quantità di acqua complessivamente derivabile:

- portata massima **4,9 l/s**;
- portata media 2,89 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo **91.085,80 m³/anno**.

2 L'acquedotto è alimentato dalle sorgenti "Giovedì", "Le Sponde", "Pra' Cavo" e "Giardino", captate mediante pozzetti con retrostante drenaggio. Principalmente si utilizzano le sorgenti "Giovedì" e "Le Sponde" mentre le

sorgenti "Pra' Cavo" e "Giardino" sono utilizzate per impinguare l'acquedotto quando se ne presenta la necessità.

3 Il prelievo avviene dal corpo idrico **6050ER-LOC1-CIM - M Marmagna - M Cusna - M Cimone - Corno alle Scale - Castiglione dei Pepoli.**

4 L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per **l'uso consumo umano**, così come definito all'art.3, lettera r, del R.R. n.41/2001, per mezzo dell'acquedotto di Febbio che serve le borgate di Rescadore e Febbio.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2 Il canone dovuto per l'anno **2025 ammonta a euro 415,29.**

3 Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico".

4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1 Il deposito cauzionale versato, pari a **415,29 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1 La concessione è **valida fino al 31/12/2034**.

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3 Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1 Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2 L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3 In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio regionale competente per la tutela e la gestione delle acque. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la

risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Qualità delle acque derivate - In considerazione del tipo di utilizzo, il concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato. In particolare si richiama il rispetto di quanto disposto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia che con nota assunta al PG 2010.0220466 del 09/09/2010 ha espresso parere favorevole al rilascio di concessione, a condizione che le sorgenti siano mantenute in adeguate condizioni di protezione e manutenzione, sia periodicamente controllata l'acqua posta in rete e siano mantenuti attivi gli impianti di disinfezione esistenti, opportunamente controllati e manutenzionati. Derivazione sorgente "Prà Cavo" - la derivazione dalla sorgente "Prà Cavo" è esercitata in regime di sottensione parziale fra il Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Febbio e l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Regionale n.41/2001, per l'alimentazione dei rispettivi acquedotti a servizio di Febbio e Rescadore, ed è regolata da scrittura privata d'accordo stipulata fra il detto Consorzio di Febbio e l'A.G.A.C. di Reggio Emilia in data 24/08/1983 per il quale ATERSIR, attuale

gestore della rete e titolare della concessione REPPA4562 ne ha confermato la validità, il cui esito è di seguito riportato:

In data 24.08.1983 in località Febbio Rescadore...Omissis...

1) *Le acque della sorgente Prà Cavo potranno essere utilizzate: dall'A.G.A.C. di Reggio Emilia per il servizio agli utenti della zona di Rescadore; dal Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Febbio per il servizio agli utenti del restante territorio della frazione medesima, in parte già serviti con gli attuali allacciamenti. Rimangono invariate le utenze acquisite dal Consorzio di Febbio nella zona di Rescadore fino alla data di stipula del presente atto salvo la possibilità per questi stessi utenti di potere recedere liberamente dai rapporti in essere e di presentare richiesta di allacciamento all'A.G.A.C., la quale, si riserva fin da ora la facoltà di accogliere o meno tali richieste. E' consentito inoltre, agli attuali consorziati dell'acquedotto di Febbio in caso di costruzione di proprie abitazioni in località Rescadore, di effettuare l'allacciamento alle tubazioni del Consorzio Rurale, fino ad un limite massimo del 40% di estensione dell'utenza rispetto a quella attuale.*

2) *Il prelievo avverrà dall'attuale captazione che sarà collegata alla camera di raccolta prevista nel progetto di ristrutturazione A.G.A.C. e da questo si dirameranno due tubazioni; la prima assicurerà il servizio alle utenze dell'A.G.A.C., la seconda collegherà la camera di raccolta con i manufatti del Consorzio Rurale.*

3) *L'alimentazione dei manufatti del Consorzio Rurale sarà regolata da apposito galleggiante che dovrà essere tenuto in condizioni di buon funzionamento in modo tale da ridurre i prelievi alle effettive necessità e che resterà accessibile in ogni momento al personale dell'A.G.A.C. per le necessarie operazioni di controllo e manutenzione.*

4) *Le due tubazioni citate partiranno dalla camera di raccolta allo stesso livello in modo tale da non determinare in regime di normale esercizio nessuna priorità nell'alimentazione delle due reti idriche.*

5) *La gestione dell'intera risorsa idrica della sorgente Prà Cavo resta di esclusiva competenza dell'A.G.A.C., la quale si riserva la facoltà, qualora necessità particolari di pubblico interesse lo richiedano, previa ordinanza del*

Sindaco, di apportare modifiche sia sulle quantità che sulle qualità dell'acqua condotta ai manufatti di proprietà del Consorzio Rurale di Febbio.

6) L'A.G.A.C. resta responsabile dell'erogazione idrica solo nel confronto di quegli utenti che hanno con essa stipulato regolare contratto e declina ogni responsabilità inerente la quantità e qualità dell'acqua dopo il punto di consegna della stessa.

7) Sulla base di queste ipotesi sia l'Acquedotto Rurale di Febbio sia l'A.G.A.C. ritireranno le attuali domande di concessione presentandone due nuove compatibili tra loro che conterranno ben specificati i punti di intesa elencati, che pertanto entreranno a far parte dell'atto di concessione.

8) Le spese inerenti l'allacciamento dalla camera di raccolta A.G.A.C. alla rete del Consorzio Rurale Acquedotto di Febbio saranno sostenute dall'A.G.A.C. stessa.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio ed, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Casoli Vanni C.F. VNNCSL50A13H223H in qualità di Legale Rappresentante di Consorzio Volontario Acquedotto Rurale di Febbio, C.F./Partita IVA 00953640356, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 10/07/2025

Firma per accettazione
PER Il concessionario

Casoli Vanni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.